



**COMUNE DI ISOLA VICENTINA**  
Provincia di Vicenza

**REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DI AREE  
PUBBLICHE DA DESTINARE ALLO SVOLGIMENTO  
DEGLI SPETTACOLI VIAGGIANTI  
E PER L'ESERCIZIO DELLE ATTRAZIONI**

## **CAPO I - CONCESSIONE DELLE AREE**

### **Art. 1 – Disposizioni di carattere generale**

1. Il Comune di Isola Vicentina concede nelle località all'uopo destinate e previste nella deliberazione annuale che, a norma dell'art. 9, commi 1 e 2, della Legge 337/1968, individua le aree comunali disponibili, l'occupazione di suolo pubblico per l'esercizio dello spettacolo viaggiante in occasione di:
  - sagre, fiere e feste tradizionali;
  - installazione di singole attrazioni o di piccoli complessi di attrazioni.
2. Sono determinate le seguenti occasioni in cui verranno assegnate le aree individuate ai sensi del comma 1:
  - Sagra delle Palme (ubicazione in Piazza Marconi e Piazza Mattei);
  - Gran Polù (ubicazione in Piazza S. Vitale);
  - Sagra di S. Maria (ubicazione su una parte di Piazza Marconi);
  - Festa dello Spiedo (ubicazione in area privata).
3. Il rilascio dell'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico, l'installazione dell'attrazione e l'esercizio dell'attività è effettuato in osservanza della Legge 337/1968, del D.M. 18.05.2007 e della vigente normativa in proposito, alla quale si rimanda per quanto non previsto espressamente dal presente regolamento.

### **Art. 2 – Assegnazione delle aree**

1. Per poter ottenere l'assegnazione delle aree per lo svolgimento dell'attività gli interessati dovranno essere in possesso della licenza comunale prevista dal T.U.L.P.S., R.D. 18.03.1931, n. 773.
2. Gli aspiranti dovranno presentare domanda al Comune, in competente bollo, almeno 120 giorni prima della manifestazione; tale richiesta dovrà essere corredata da:
  - a) le generalità complete del richiedente unitamente agli estremi del codice fiscale o partita IVA (in caso di Società), della licenza comunale e dell'iscrizione alla C.C.I.A.A.;
  - b) le esatte misure di ingombro dell'attrazione comprensive di sporgenze pensili e pedane, il numero delle carovane di abitazione e dei carriaggi con relativi numeri di targa. L'attrazione deve essere indicata con la denominazione di cui all'art. 4 della Legge 18.03.1968, n. 377; in caso di denominazione non conforme la domanda dovrà essere annullata;
  - c) una fotografia dell'attrazione nel caso di prima richiesta o di modifica della struttura iniziale.
3. La mancanza di uno qualsiasi dei requisiti richiesti, ovvero l'incompleta presentazione della domanda, comporterà l'esclusione dall'assegnazione del posteggio, salva regolarizzazione nei tempi che saranno fissati dal Comune.
4. Le domande presentate dopo il periodo utile di presentazione saranno prese in considerazione solo dopo aver soddisfatto le domande validamente presentate nei termini.
5. La Conferenza dei Servizi formata dall'Assessore alle attività produttive, dal Responsabile del Servizio, dal Responsabile dell'Area Tecnico-manutentiva dell'Ufficio Tecnico Comunale o suo delegato e dal Comandante del Corpo di Polizia Locale dell'Unione dei Comuni di Caldogno, Costabissara e Isola Vicentina o suo delegato, dovrà valutare, in caso di variazioni in eccesso dell'organico del parco, il numero massimo di attrazioni per ogni tipo che possono essere accolte, sentite le Organizzazioni sindacali di categoria.
6. La valutazione deve mirare a garantire il mantenimento di un giusto equilibrio delle attrazioni che si rivolgono alla stessa fascia di utenza per consentire un esercizio economicamente attivo.

7. Contestualmente, tenendo conto dell'utenza potenziale alla manifestazione in oggetto, degli spazi disponibili e nel rispetto dei diritti acquisiti dai concessionari abituali, dovrà essere stabilito il numero massimo di attrazioni di novità che possono partecipare.
8. La qualifica di attrazione di novità è attribuibile ad un'attrazione piccola, media o grande avente caratteristiche decisamente diverse da altre già frequentanti e che non abbia mai partecipato in precedenza.
9. La concessione rilasciata specificatamente per l'attrazione di novità è riservata ogni anno ad un'attrazione differente.

### **Art. 3 – Esito dell'istruttoria**

1. L'esito dell'istruttoria dovrà essere notificato agli interessati almeno sessanta giorni prima della data di inizio della manifestazione.
2. Per ciò che non è previsto dal presente regolamento, il procedimento si svolge secondo quanto stabilito dalla Legge 241/1990.

### **Art. 4 – Requisiti preferenziali**

1. In sede di istruttoria, agli effetti dell'accettazione, la Conferenza dei Servizi dovrà tener conto dei seguenti requisiti preferenziali che sono attribuiti a ciascuna attrazione indicata nell'istanza valida ai sensi dell'art. 2:
  - a) numero di frequenze effettive di partecipazione alla manifestazione di cui trattasi a partire dall'anno 2002 (salvo che l'interessato presenti documentazione attestante la partecipazione ad edizioni precedenti);
  - b) a parità di numero di presenze effettive si procederà in ordine alla maggiore anzianità della data di iscrizione al R.E.A. (ex R.D.), tenuto presso la CCIAA di competenza per la specifica attività;
  - c) ad ulteriore parità si dovrà tenere conto nell'ordine della residenza nel comune di Isola Vicentina, nella provincia di Vicenza, nelle province confinanti con quelle di Vicenza, nella regione del Veneto.
2. Non comporta diritto all'assegnazione di preferenze:
  - a) l'attrazione che viene installata nello spazio riservato alle novità, ove esistente e libero;
  - b) l'attrazione non in graduatoria che viene autorizzata grazie alla rinuncia di un'altra già regolarmente autorizzata; lo spazio stesso verrà assegnato successivamente alla ditta con maggior punteggio in graduatoria.
3. Perde tutto il punteggio acquisito e relativo ai requisiti preferenziali la ditta che per tre anni consecutivi ha rinunciato alla partecipazione alla manifestazione, indipendentemente dalla motivazione della rinuncia.
4. Verrà formata una graduatoria delle attrazioni in ordine di punteggio ottenuto in riferimento ai requisiti preferenziali di cui al comma 1 del presente articolo. Verranno accolte le attrazioni con punteggio più elevato, fino ad esaurimento del plateatico. Le attrazioni che hanno già partecipato in precedenza alla medesima manifestazione saranno posizionate nello stesso posteggio già assegnato in passato; ove ciò non sia possibile e nel caso di attrazioni ospitate per la prima volta, i posteggi disponibili verranno assegnati concedendo facoltà di scelta ai titolari delle attrazioni aventi punteggio più elevato, tenendo tuttavia conto che gli stalli potranno essere assegnati soltanto ad attrazioni compatibili per ingombro con lo spazio disponibile.

### **Art. 5 – Provvedimenti autorizzatori**

1. Il Comune rilascerà agli aventi diritto la concessione per l'occupazione del suolo pubblico e l'autorizzazione ad installare l'attrazione e ad esercitare l'attività richiesta su presentazione della seguente documentazione entro i termini che saranno indicati nella comunicazione di assegnazione di cui all'art. 3, comma 1, del presente Regolamento:
  - a) certificato di collaudo annuale, effettuato da un tecnico abilitato;
  - b) copia della polizza di assicurazione R.C.;
  - c) documentazione prevista dal D.M. 18.05.2007;
  - d) stato di famiglia;
  - e) marca da bollo;
  - f) ricevuta di avvenuto pagamento del prescritto COSAP;
  - g) ricevuta di avvenuto pagamento della propria quota parte relativa ai compensi dovuti alla Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali ed Impianti di Pubblico Spettacolo e Trattenimento per la verifica dei requisiti di sicurezza ed igienicità.
2. La documentazione relativa alla lettera d) potrà essere sostituita da autocertificazione.
3. Ciascuna attrazione deve essere munita di estintore regolarmente verificato.
4. L'autorizzazione, strettamente personale e riferita ad attrazioni specificate e di proprietà del titolare dell'autorizzazione stessa, potrà essere rilasciata solo in seguito ai dovuti controlli relativi alla regolarità della documentazione presentata, alla produzione di eventuale altra documentazione tecnica che si rivelasse necessaria, alla verifica della sicurezza degli impianti, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia.
5. È vietato altresì variare le misure di ingombro delle strutture autorizzate comprese quelle delle carovane di abitazione e dei carriaggi salva diversa autorizzazione da richiedere, con domanda debitamente motivata, al Comune.

#### **Art. 6 – Motivi di esclusione dall'assegnazione delle aree**

1. Sarà motivo di esclusione dall'assegnazione delle aree per l'anno successivo:
  - a) non aver ottemperato alle disposizioni per la collocazione e l'esercizio delle attrazioni nel parco divertimenti;
  - b) il mancato pagamento del COSAP o del rimborso spese di cui all'art. 5, 1° comma, lett. g) del presente Regolamento;
  - c) il ritardo nell'inizio dell'attività, l'anticipo o il ritardo nella cessazione della stessa, se non specificatamente autorizzati;
  - d) la non corrispondenza tra la descrizione del tipo di attrazione specificata nella domanda rispetto a quella in opera nello spazio assegnato;
  - e) la mancata sistemazione delle carovane di abitazione e dei carriaggi secondo le disposizioni impartite dagli incaricati comunali;
  - f) litigi e alterchi fra gli operatori ed inoltre assunzione di comportamenti scorretti nei confronti degli incaricati comunali.

#### **Art. 7 – Sostituzione dell'attrazione**

1. È consentita la sostituzione dell'attrazione con un'altra dello stesso tipo (inteso come denominazione ai sensi dell'elenco di cui all'art. 4 della L. 337/1968), purché delle stesse dimensioni o di dimensioni minori.
2. La sostituzione di un'attrazione con una di tipo diverso è possibile sempre che il tipo di attrazione non sia già presente al parco e che le dimensioni della nuova attrazione siano o inferiori o uguali a quella da sostituire.
3. Ove, tuttavia, l'accoglimento della nuova attrazione comportasse, a causa delle sue dimensioni di ingombro, la necessità di escludere altre attrazioni già frequentanti, la domanda di partecipazione non potrà essere accolta.

4. L'attrazione che per questi motivi rimarrà esclusa sarà collocata nel posto che le compete nella graduatoria delle attrazioni che potranno essere eventualmente accolte nelle manifestazioni successive.
5. Alle nuove attrazioni verranno attribuiti i punteggi già maturati dalle precedenti attrazioni ai sensi dell'art. 4 comma 1.

#### **Art. 8 – Partecipazione per rotazione**

1. La partecipazione al parco per rotazione fra le attrazioni è consentita esclusivamente nel caso in cui il numero delle accettazioni possibili ai sensi dell'art. 2 comma 6 sia inferiore al numero dei richiedenti per i quali il computo dei punti sia uguale e previo accordo tra gli interessati.

#### **Art. 9 – Successione nell'esercizio**

1. In caso di decesso, di vendita o di donazione di un'attrazione o cessione definitiva dell'attività del titolare, il punteggio di cui all'art. 4, comma 1, lettera a) rimarrà legato alla medesima attrazione; in caso di parità di tale punteggio con altre attrazioni, si terrà conto dei requisiti preferenziali di cui all'art. 4, comma 1, lettere b) e c), riferiti al nuovo titolare.
2. Il subentrante potrà continuare l'attività del dante causa a condizione che sia provato l'effettivo trapasso della titolarità dell'azienda o del ramo d'azienda e che sia stato ottenuto il rilascio della licenza comunale.

#### **Art. 10 – Sub-concessione**

1. È vietata ogni forma di sub-concessione. In caso di accertata infrazione del concessionario, sarà revocata la concessione per l'attrazione in oggetto, che non potrà essere accolta nelle due successive manifestazioni.

#### **Art. 11 – Comitato organizzativo**

1. L'assemblea dei partecipanti al parco potrà nominare una "commissione (interna o di parco)" che potrà fare da tramite tra i concessionari e l'Amministrazione comunale. Qualora non fosse possibile tale nomina da parte dell'assemblea dei partecipanti, la commissione stessa potrà essere nominata dalle associazioni di categoria.
2. Tale commissione potrà curare l'organizzazione delle manifestazioni preventivamente concordate in assemblea ed assentite dall'Amministrazione comunale ripartendo equamente le spese fra tutti i concessionari secondo i parametri e le modalità consuete salvo norme diverse stabilite in assemblea.
3. In luogo della predetta commissione, l'assemblea dei partecipanti al parco potrà nominare un rappresentante che potrà essere invitato a partecipare alla Conferenza dei servizi per una migliore organizzazione e funzionalità del parco e per risolvere questioni che potessero insorgere nella disposizione delle attrazioni.

#### **Art. 12 – Allestimento degli impianti**

1. È fatto obbligo ai concessionari di provvedere all'installazione degli impianti entro il giorno indicato nell'atto di autorizzazione al fine di permettere alla Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali ed Impianti di Pubblico Spettacolo e Trattenimento di procedere alla verifica della sicurezza ed igienicità degli impianti stessi.

2. È vietato l'abbandono del parco prima del termine della concessione se non autorizzato, pena l'esclusione dell'attrazione dalle due successive manifestazioni.
3. L'allestimento materiale delle attrazioni, la dislocazione delle carovane di abitazione e dei carriaggi avverrà sotto il controllo e la vigilanza degli Agenti di Polizia Locale.

#### **Art. 13 – C.O.S.A.P.**

1. Prima di occupare l'area assegnata, il concessionario deve dimostrare di aver assolto il pagamento del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche, esibendo, a richiesta degli Agenti di Polizia Locale, la relativa ricevuta.
2. La mancata occupazione dell'area assegnata non dà diritto ad alcun rimborso.

#### **Art. 14 – Oneri dei concessionari**

1. I concessionari non sono tenuti a contribuire a spese sostenute da terzi per manifestazioni di vario genere che abbiano luogo durante la permanenza delle attrazioni, salvo che siano state preventivamente concordate con la Commissione od il rappresentante di cui all'art. 11 del presente Regolamento.

#### **Art. 15 – Limitazioni e divieti**

1. È consentita la diffusione di musiche e canti, nonché l'uso degli amplificatori sonori nell'orario stabilito dall'Amministrazione comunale e con i limiti imposti dalla Legge 447/1995 ("Legge quadro sull'inquinamento acustico"), nel rispetto di provvedimenti e regolamenti regionali e comunali vigenti in materia.
2. È vietato danneggiare gli spazi erbosi pubblici e privati, abbandonare rifiuti ed altri oggetti in luoghi aperti al pubblico.
3. Ciascun concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese, tramite servizi autorizzati e previa differenziazione, all'allontanamento dei rifiuti solidi, sotto l'osservanza delle norme specifiche in materia.
4. L'attrazione e gli spettacoli non dovranno essere in alcun modo contrari all'ordine pubblico ed al buon costume e non dovranno recare molestie, scuotimenti, spari.
5. L'Amministrazione comunale concedente resta comunque sollevata da ogni responsabilità inerente e conseguente all'attività svolta dai concessionari.

#### **Art. 16 – Altre attrazioni**

1. Tutte le attrazioni, comprese quelle piccole, come ad esempio i pugnometri, devono essere dotate di requisiti di sicurezza e della documentazione tecnica e amministrativa di cui all'art. 5.
2. Le piccole attrazioni che funzionano a gettoni senza l'intervento diretto del gestore (pugnometro, calciometro e similari) possono essere installate in aggiunta all'attrazione principale autorizzata, sempre che vi sia lo spazio e che sia stata fatta richiesta. Dette attrazioni non danno diritto alla conversione con altre attrazioni comprese nell'elenco di cui all'art. 4 della L. 337/1968.
3. La vendita di alimenti e bevande (frittelle, panini, bibite, zucchero filato...) può essere consentita se vi è spazio sufficiente al posizionamento delle relative strutture e solo agli esercenti che abbiano presentato domanda e siano già in possesso di autorizzazione al commercio su area pubblica per il settore alimentare, nonché della dovuta autorizzazione o registrazione sanitaria rilasciata dalla competente ULSS; l'apposita autorizzazione temporanea, sulla quale dovrà essere apposta una marca da bollo, verrà rilasciata in seguito ai dovuti

controlli relativi alla compatibilità dell'installazione rispetto agli spazi disponibili, alla regolarità della documentazione tecnica e alla verifica della sicurezza degli impianti e previo pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico.

#### **Art. 17 – Attività di spettacolo viaggiante concomitante**

1. È vietato l'esercizio dei parchi di divertimento, di piccoli complessi e di singole attrazioni comprese nell'elenco di cui all'art. 4 della L. 337/1968 su tutto il territorio comunale durante il periodo di svolgimento delle manifestazioni elencate al comma 2 dell'art. 1 del presente regolamento e nei 150 (centocinquanta) giorni antecedenti l'inizio delle stesse.

## **CAPO II - INSTALLAZIONE DI SINGOLE ATTRAZIONI E DI PICCOLI COMPLESSI DI ATTRAZIONI**

### **Art. 18 – Norme generali**

1. Vengono considerati piccoli complessi un massimo di una grande attrazione unitamente a due medie e due piccole; non si conteggiano i pugnometri a gettone e le piccole attrazioni senza l'intervento diretto del gestore.
2. Per le singole attrazioni o per i piccoli complessi non costituenti parco divertimenti, valgono le norme fissate dal presente Regolamento, in quanto compatibili.
3. Per le manifestazioni previste dal presente capo, in caso di previsione di utilizzo delle stesse località, deve prevedersi un intervallo di 150 (centocinquanta) giorni tra l'una e l'altra, fatta eccezione per le manifestazioni elencate al comma 2 dell'art. 1, per le quali vale quanto stabilito dall'art. 17.



## **CAPO III - DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 19 – Autorizzazioni in aree private o demaniali.**

1. Le autorizzazioni in aree private o demaniali per l'allestimento di spettacoli viaggianti sono subordinate al rispetto delle norme previste dal presente Regolamento in quanto compatibili ed all'assenso del proprietario delle stesse.

### **Art. 20 – Contenzioso**

1. Nel caso dovessero sorgere dubbi o contestazioni inerenti l'interpretazione delle norme contenute nel presente Regolamento, si precisa che l'organo competente a darne corretta interpretazione sarà costituito esclusivamente da una Commissione paritetica formata dai rappresentanti delle organizzazioni di categoria che sono state sentite ai sensi dell'art. 9 della L. 337/1968 e che hanno espresso il loro parere in merito al regolamento stesso.
2. Tale Commissione rimane unico competente interlocutore anche in caso di variazione delle norme in esso contenute.

### **Art. 21 – Responsabilità**

1. L'autorizzato è responsabile per eventuali danni a persone o cose che si dovessero verificare in conseguenza e in dipendenza dell'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante sul territorio comunale, sollevando da ogni e qualsiasi responsabilità l'Amministrazione comunale.

### **Art. 22 – Sanzioni**

1. Per ogni violazione al presente regolamento, salva diversa disposizione di legge, si applica la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000.

### **Art. 23 – Ulteriori disposizioni**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, valgono le norme consuetudinarie riconosciute sia dal Comune che dalle organizzazioni sindacali di categoria e tutte quelle relative alle occupazioni di suolo pubblico e di Polizia Urbana.
2. L'emanazione di normative di legge (nazionali, regionali, comunitarie), che modificano la normativa di riferimento cui il presente regolamento si è attenuto, comportano automaticamente la modifica dello stesso.

### **Art. 24 – Entrata in vigore e norme abrogate**

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale; resta abrogato il Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 28/1993 e viene sostituito dal presente testo il Regolamento approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 39/2004.

## INDICE

<b>CAPO I - CONCESSIONE DELLE AREE</b> .....	2
Art. 1 – Disposizioni di carattere generale.....	2
Art. 2 – Assegnazione delle aree.....	2
Art. 3 – Esito dell’istruttoria .....	3
Art. 4 – Requisiti preferenziali .....	3
Art. 5 – Provvedimenti autorizzatori .....	3
Art. 6 – Motivi di esclusione dall’assegnazione delle aree.....	4
Art. 7 – Sostituzione dell’attrazione .....	4
Art. 8 – Partecipazione per rotazione .....	5
Art. 9 – Successione nell’esercizio .....	5
Art. 10 – Sub-concessione.....	5
Art. 11 – Comitato organizzativo .....	5
Art. 12 – Allestimento degli impianti.....	5
Art. 13 – C.O.S.A.P.....	6
Art. 14 – Oneri dei concessionari .....	6
Art. 15 – Limitazioni e divieti .....	6
Art. 16 – Altre attrazioni .....	6
Art. 17 – Attività di spettacolo viaggiante concomitante.....	7
<b>CAPO II - INSTALLAZIONE DI SINGOLE ATTRAZIONI E DI PICCOLI COMPLESSI DI ATTRAZIONI</b> .....	8
Art. 18 – Norme generali.....	8
<b>CAPO III - DISPOSIZIONI FINALI</b> .....	9
Art. 19 – Autorizzazioni in aree private o demaniali. ....	9
Art. 20 – Contenzioso.....	9
Art. 21 – Responsabilità.....	9
Art. 22 – Sanzioni .....	9
Art. 23 – Ulteriori disposizioni.....	9
Art. 24 – Entrata in vigore e norme abrogate.....	9